

Roma, 6 settembre 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_30**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Oro d’investimento come la valuta: scatta l’obbligo della dichiarazione**

Nuova definizione di materiale d’oro, riduzione delle soglie dichiarative e migrazione dell’Albo degli operatori professionali in Oro all’Oam. Sono queste le principali modifiche apportate alla legge 7/2000, dal nuovo Dlgs approvato in Consiglio dei ministri recante l’allineamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Ue. L’equiparazione dell’oro da investimento al denaro contante sancita dal citato regolamento, infatti, ha reso necessario un correttivo alla legge 7/2000 anche al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con quelle stabilite dalle nuove prescrizioni in materia valutaria ed evitare la sovrapposizione degli obblighi dichiarativi previsti per le operazioni in oro. Tanto, emerge dalla legge delega 15/2024 orientata altresì a ringiovanire una disciplina che mostra ormai i segni del tempo. In particolare, il nuovo impianto normativo della legge in esame prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a 10mila euro (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall’altro, sancisce l’esonero della stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria. Con l’occasione, la nuova “legge oro” fa registrare aggiornamenti alla definizione di materiale d’oro, annoverandovi esplicitamente anche quei prodotti di processi tecnologici, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio. Il tutto, quindi, rendendo di fatto applicabili le disposizioni contenute nella legge 7/2000 anche ai beni finiti o semifiniti che necessitano di essere impiegati in processi di assemblaggio, montaggio e/o incastonatura ai fini del completamento del ciclo produttivo. A corollario di tutto ciò, si registrano modifiche che sanciscono il passaggio dell’Albo degli operatori professionali in oro da Bankitalia all’Organismo agenti e mediatori (Oam). Passaggio che avverrà attraverso la creazione di una apposita sezione al Registro compro oro, già tenuto dall’Organismo ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 92/2017; il tutto, senz’altro, ottimizzando il monitoraggio e gestione dei soggetti esercenti attività nel settore oro che, per loro peculiarità, tendono il più delle volte ad avere comuni punti di contatto.

Fonte: Nunzio Ragno “*Oro d’investimento come la valuta: scatta l’obbligo della dichiarazione*”, Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2024

## ➤ La stretta sul contante: nel mirino anche prepagate e titoli al portatore

Controlli sempre più stringenti in Dogana per il denaro contante in entrata o in uscita dai confini dell'Unione europea pari o superiore a 10mila euro. Anche l'Italia si sta preparando ad adottare una definizione più ampia di «denaro contante» destinata a comprendere anche le carte prepagate con lo schema di decreto legislativo, all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 dedicato proprio ai controlli valutari in Dogana. **Il contrasto al riciclaggio** Soprattutto nell'ottica di prevenire trasferimenti illeciti di contante e quindi di evitare il rischio di riciclaggio e di finanziamento delle attività criminali, il decreto ridefinisce il perimetro del denaro contante a cui si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini Ue. Nella definizione rientrano la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate. Se la valuta comprende le banconote e le monete metalliche in circolazione come mezzo di scambio o che sono state in circolazione e possono essere ancora scambiate, il «ventaglio» degli strumenti negoziabili al portatore viene meglio specificato come gli «strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre». Tali strumenti, come chiarisce il decreto, «sono gli assegni turistici (o *traveller's cheque*), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna». **Prepagate non nominative** La stretta sulle prepagate che vengono, così, equiparate al denaro contante riguarda le carte non nominative «che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente». **Importi da dichiarare** Le indicazioni del regolamento puntano a rendere più serrati i controlli (e delle relative conseguenze) contro chi non dichiara il denaro oltre soglia in ingresso o in uscita dall'Unione europea o a chi non adempie all'obbligo di informativa per denaro contante non accompagnato, ossia il «denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto». **Le somme trattenute** Tra le novità previste, c'è anche quella relativa al «trattenimento» degli importi non indicati. Qualora, infatti, nel corso dell'attività di controllo di un plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10mila euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'agenzia delle Dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione va fornita entro un termine di 30 giorni. In tali casi, l'agenzia delle Dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato fino alla presentazione della dichiarazione informativa. **Lo stop preventivo** Il blocco preventivo delle somme diventa comunque uno strumento utilizzabile in tutti i casi in cui non siano stati assolti gli obblighi di dichiarazione o se emergano indizi che il denaro, accompagnato o non accompagnato, potrebbe essere correlato ad attività criminose. **Sequestri valutari** Nelle more della definizione del procedimento, il non dichiarato viene sequestrato nella misura del 50% oltre la soglia di 10mila euro, fino a 20mila euro; del 70% fino a 100.000 euro e per intero (al netto della soglia) oltre 100mila. Per informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è del 25 % se la differenza tra l'importo che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato è fino a 10 mila euro; del 35 % fino a 30 mila euro; del 70 % se la differenza è fino a 100.000 euro; del 100 % oltre. **Sanzioni amministrative** L'omessa dichiarazione «costa» il 15% oltre la soglia fino a 20 mila euro; il 30 % se non supera i 40mila euro. Oltre i 40 mila euro di «forchetta» la sanzione è piena. Le informazioni inesatte o incomplete si pagano con le aliquote del 10 % a salire fino al 100% nei casi più gravi. **Dati riservati e privacy** I dati

acquisiti in sede di controlli valutari sono accessibili solo al personale «debitamente autorizzato» e «non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati» (Gdf o Dogane). L'autorizzazione non è tuttavia necessaria, a norma di legge, se le autorità competenti sono tenute a divulgare o comunicare tali dati «conformemente al diritto nazionale», in particolare in caso di procedimenti giudiziari. Quanto alla durata della conservazione dei dati personali, il periodo massimo è di cinque anni. Allo scadere del termine i dati coperti da privacy (e dal Gdpr) sono cancellati. Possibile a questo proposito una sola proroga e comunque per un periodo non superiore a tre anni, ma la deroga deve essere adeguatamente giustificata e deve essere collegata allo svolgimento dei compiti in materia di lotta al riciclaggio e o finanziamento al terrorismo.

Fonte: Alessandro Galimberti Giovanni Parente, “*La stretta sul contante: nel mirino anche prepagate e titoli al portatore*”, Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2024

## ➤ **Trust, retrocessione irrilevante: non c'è arricchimento gratuito**

Può capitare che i beneficiari di un trust desiderino unanimemente che lo stesso non prosegua. A tal fine la strada più semplice e nota, per gli atti istitutivi regolati da una legge che lo permetta, è ricorrere alla cessazione anticipata per volontà espressa di tutti i beneficiari che siano capaci, maggiorenni e titolari di una posizione beneficiaria «*vested*», così esaurendo tutte le posizioni beneficiarie. In tale ipotesi si tratta di beneficiari che versano nella situazione descritta dalla nota regola «*Saunders vs Vautier*», ove applicabile, per la quale in sostanza i beneficiari unanimi godono di tutti i poteri sul trust. Per potersi avvalere di tale regola i beneficiari devono essere una classe chiusa e definita e ciò non avviene quando, ad esempio, siano previsti fra i beneficiari i loro discendenti futuri. Se invece le condizioni per applicare tale regola non sussistono, i beneficiari possono provocare la cessazione del trust rinunciando alle rispettive posizioni beneficiarie, producendo l'effetto di lasciare il trust senza beneficiari. Si costringe in tal modo il trustee a dichiarare la cessazione del trust, per sopravvenuta impossibilità di perseguirne la finalità, con conseguente *resulting trust* in favore del disponente o, se nel frattempo deceduto, dei suoi eredi. Quanto alle conseguenze fiscali della retrocessione al disponente del fondo in trust le Entrate sono tornate nuovamente a pronunciarsi di recente con la risposta a interpello n. 165/2024. Come in precedenti pronunciamenti (si vedano le risposte a interpello n. 106/2021 e n.352/2021, oltre alla circolare n. 34/E/2022), le Entrate hanno affermato che la retrocessione ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 1 del Tus, difettando un trasferimento di ricchezza, che è il presupposto che legittima l'imposizione. Poiché nel caso esaminato dalla risposta n. 165/2024 veniva ripristinata «la situazione esistente prima della costituzione del trust», le Entrate non hanno dovuto pronunciarsi con riferimento al più comune caso in cui il patrimonio retrocesso si sia nel frattempo modificato per effetto della gestione del trustee. In merito rammentiamo la non condivisibile conclusione alla quale giunsero le Entrate con la risposta n. 352/2021, secondo la quale l'irrilevanza fiscale delle riattribuzioni del fondo in trust al disponente trova applicazione solo nel caso in cui «la revoca del trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust e, specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi». In primo luogo, non vi è alcuna disposizione nella normativa vigente che legittimi un regime impositivo diverso a seconda che la riattribuzione al disponente del patrimonio dallo stesso in origine trasferito al trust sia totale o parziale. In entrambi i casi manca il presupposto legittimante l'imposizione, rappresentato dalla manifestazione di capacità

contributiva conseguente a un atto liberale a favore di un beneficiario necessariamente diverso dal disponente. Non è il trasferimento come fattispecie giuridica a rappresentare il presupposto del tributo, bensì il vantaggio economico per il beneficiario. Privo di pregio è anche l'argomento secondo il quale, perché si abbia irrilevanza fiscale, devono essere ritrasferiti al disponente esattamente gli stessi beni in origine da egli segregati in trust. Ciò che rileva è che la cessazione anticipata del trust comporta una mera re-intestazione del patrimonio, che deve essere inteso quale valore complessivo e non come insieme di specifici beni, e in ogni caso non si realizza alcun arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità. La bozza del Dlgs di modifica del Tus, nella versione su cui il 24 luglio il Parlamento ha emesso il suo parere favorevole non vincolante, chiarisce definitivamente anche tale aspetto. Il nuovo articolo 4-bis, al comma 1 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, i trust (e gli altri vincoli di destinazione) rilevano «in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari». La nuova disposizione fa così chiarezza definitiva sul fatto che quando il beneficiario è lo stesso disponente, i trasferimenti a suo favore sono fiscalmente irrilevanti e ciò a prescindere dal fatto che l'oggetto di retrocessione al disponente siano gli stessi beni da lui in origine istituiti in trust ovvero altri per effetto della gestione del fondo in trust. La retrocessione di tale patrimonio al disponente, in quanto è anche beneficiario o per altre ragioni (ad esempio la sopravvenuta impossibilità di perseguire la finalità del trust), non comporta infatti mai un arricchimento gratuito del disponente.

Fonte: Annapaola Tonelli Andrea Vasapolli, *Trust, retrocessione irrilevante: non c'è arricchimento gratuito*”, Il Sole 24 Ore del 2 settembre 2024

## ➤ Nuovi obblighi di trasparenza informativa per l'emissione di cripto-attività

Sono in arrivo nuovi obblighi di trasparenza informativa per l'emissione di cripto-attività. Ieri, infatti, è giunto al termine l'iter dello schema di DLgs. che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, che è stato approvato ieri in via definitiva, tenuto conto dei pareri parlamentari, dal Consiglio dei Ministri. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo schema di decreto legislativo, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo ieri in serata, intende adeguare il diritto nazionale al regolamento MICAR, Markets In CryptoAsset Regulation, che introduce una regolamentazione minima valida per tutte le criptoattività. In particolare, la norma introduce nuove misure su: - obblighi di trasparenza informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto attività su una piattaforma di negoziazione; - autorità e vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e per gli emittenti di token in moneta elettronica; - funzionamento, l'organizzazione, la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto attività; - tutela dei possessori di cripto attività e dei clienti dei prestatori di servizi; - misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Fonte: Redazione, *“Nuovi obblighi di trasparenza informativa per l'emissione di cripto-attività”*, Eutekne del 31 agosto 2024

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

